



**DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA RILEVAZIONE DELLA ARTICOLAZIONE
ORGANIZZATIVA DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI
VIOLENZA**

L.R. 23 aprile 2013, n. 5, articolo 7 comma 1

1. Oggetto delle disposizioni operative

Con le presenti disposizioni operative, in ottemperanza a quanto disposto con l'articolo 7, comma 1 della L.R. n. 5/2013, si intende disciplinare la procedura di rilevazione delle strutture di accoglienza per donne vittime violenza e loro figlie e figli.

2. Struttura competente alla rilevazione

Competente alla rilevazione delle strutture è la Direzione regionale Relazioni internazionali.

3. Obblighi delle strutture di accoglienza e sostegno

Gli articoli 3, 4 e 5 individuano quali strutture di accoglienza e sostegno i “Centri antiviolenza”, le “Case rifugio” e le “Case di secondo livello”. Tali strutture svolgono la propria attività senza finalità di lucro. E' fatto obbligo ai responsabili di tale strutture comunicare entro il 28 febbraio di ogni anno alla Struttura regionale competente le informazioni sulla esistenza e operatività della struttura. Qualora lo ritenga opportuno o necessario, ciascun responsabile potrà in qualunque momento segnalare alla Regione, le variazioni intervenute nella articolazione organizzativa della propria struttura. In caso di nuova attivazione, successivamente alla ricognizione iniziale, il responsabile della Struttura provvede a comunicare i dati relativi alla Regione per la approvazione prevista dall'articolo 7, comma 1 della L.R. n. 5/2013.

4. Elenco delle strutture di accoglienza

La Direzione regionale provvede alla elaborazione di apposito elenco delle strutture di accoglienza e sostegno, suddiviso per singole categorie e al suo periodico aggiornamento, sulla base delle informazioni fornite dalle strutture interessate. L'elenco viene pubblicato sul sito web istituzionale (www.regione.veneto.it in area dedicata).

5. Procedura

| <i>Attività</i> | <i>Obblighi/tempi</i> | <i>modalità</i> |
|-----------------------------|---|---|
| AVVIO RILEVAZIONE | La Direzione regionale avvia la procedura di raccolta di informazioni sulle strutture di accoglienza e sostegno, entro 30gg. dal provvedimento di Giunta di approvazione delle presenti disposizioni operative. | Pubblicazione avviso su BUR e/o trasmissione richiesta a Enti interessati |
| COMUNICAZIONI ARTICOLAZIONE | Le strutture di accoglienza e sostegno provvedono alla compilazione delle schede di rilevazione e alla loro trasmissione alla Direzione regionale, entro 60 gg. dalla pubblicazione dell'Avviso sul BUR. | Schede di rilevazione (Allegati A e B al provvedimento di approvazione delle presenti disposizioni operative) |

| | | |
|--|---|---|
| APPROVAZIONE DELLA ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO | La Direzione competente, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di trasmissione della scheda di rilevazione, verifica le informazioni pervenute ed elabora gli elenchi per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale. | DGR di approvazione elenchi delle strutture di accoglienza e sostegno, suddiviso per categoria |
| ELENCO | Pubblicazione dell'elenco delle strutture di accoglienza, entro 30 giorni dal provvedimento di approvazione della Giunta regionale. | sul sito internet istituzionale (www.regione.veneto.it), in area dedicata |
| AGGIORNAMENTO DATI DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA | Compilazione e trasmissione entro 28 febbraio di ogni anno, da parte delle Strutture di accoglienza e sostegno, delle schede di rilevazione. Il mancato aggiornamento dei dati da parte delle strutture di accoglienza comporta la cancellazione della struttura dall'elenco. | Schede di rilevazione (Allegati A e B) |
| NULLA OSTA | La Direzione regionale comunica un nulla osta di conformità alla vigente normativa regionale relativamente alla articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione di aggiornamento dati. | Trasmissione nota formale con nulla-osta |
| AGGIORNAMENTO ELENCO | Pubblicazione dell'elenco aggiornato delle strutture di accoglienza a cura della Direzione regionale, a seguito di ogni aggiornamento comunicato da parte delle Strutture di accoglienza e sostegno. | 1) sul sito internet istituzionale (www.regione.veneto.it), in area dedicata; 2) attraverso segnalazione periodica dell'aggiornamento dell'elenco ai soggetti interessati, iscritti a mailing list. |